



Rete Ferroviaria Italiana
03/03/2006

RFI-DTC\
A0010\P\2006\0000636

Direzione Tecnica
il Direttore

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**

**Dipartimento per i trasporti terrestri
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario**
Via Caraci, 36 00157 Roma

IMPRESE FERROVIARIE
(secondo indirizzo)

Loro sedi

ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO

**Rep. Coordinamento e Supporti Generali
Uff. Movimenti e Trasporti**
V.le Castro Pretorio, 123 00185 Roma

Oggetto: Prescrizione - Attrezzaggio linee con SCMT (Sistema di Controllo Marcia Treni) e con SSC (Sistema di Supporto alla Condotta) – Gestione della fase di transizione verso le nuove tecnologie.

Annulla e sostituisce la prescrizione RFI-DTC/A0011/P/2006/0000073 del 18 01 2006.

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 Luglio 2003 n° 188 impone, fra gli altri obblighi, alle imprese ferroviarie ed alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone – nonché a qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni ivi comprese le strutture di Rete Ferroviaria S.p.A – l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni del gestore dell'Infrastruttura, in conformità a quanto sopra, si prescrive quanto di seguito specificato.

Su tutte le linee dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, fino alla data di completo attrezzaggio sia di terra che di bordo con i sistemi SCMT o SSC, le condizioni di circolazione di un treno, senza bordo attrezzato o su linee non attrezzate, richiedono la presenza in cabina di guida di un secondo agente.

Sui treni composti da mezzi leggeri e sui treni navetta effettuati con locomotiva E 464, la funzione di secondo agente di condotta può essere svolta dal Capotreno.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2005

Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 26.866.132.112,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300



In tal caso, il Capotreno deve:

- assolvere alle funzioni proprie del suo profilo nelle stazioni di origine, di fermata e di termine di corsa;
- prendere permanentemente posto, durante la corsa, in cabina di guida, in funzione di secondo agente di condotta, con gli obblighi previsti all'art.3/3 IPCL (e corrispondente art. 8/7 ISPST); allontanarsi dalla cabina di guida, durante la corsa, solo per motivi di sicurezza dell'esercizio o di emergenza legati all'assistenza alla clientela (malore di un viaggiatore, ecc.)-in tal caso l'agente di condotta può ricorrere all'arresto del treno;
- portarsi, all'approssimarsi della partenza del treno, in prossimità della testa del convoglio ed eseguire le operazioni richieste prima della partenza; effettuare la chiusura delle porte, quando deve provvedervi direttamente, tramite il commutatore posto in corrispondenza della porta più prossima alla testa del treno;
- portarsi immediatamente e comunque in cabina di guida al termine delle predette operazioni.

Il presente provvedimento riveste carattere prescrittivo ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4, 10, 11 e 36 del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n° 188; entra in vigore alle ore 00,01 del 13/3/06 ed annulla e sostituisce la prescrizione n° RFI-DTC/A00011/P/2006/0000073 del 18/01/2006.

Michele Elia